



*Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti*

Class. 4885/CIC

Oggetto: interrogazione n. 5-07565 dell'Onorevole Liuzzi e altri.

In premessa, ricordo che l'articolo 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada) dispone, nell'ultima parte del comma 5, che *il Comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.*

Come è noto, la sentenza n. 21271 del 5 ottobre 2009 della II sezione civile della Corte di Cassazione non ha ritenuto condivisibile quanto sempre sostenuto dal MIT circa la gratuità della sosta a pagamento nel caso in cui gli stalli riservati agli autoveicoli al servizio delle persone diversamente abili risultassero occupati. La Corte ha motivato la propria pronuncia rilevando che nessuna norma prevede che il veicolo a servizio di un disabile, munito del contrassegno previsto dal Codice della Strada e parcheggiato in uno stalli a pagamento a causa della indisponibilità degli stalli riservati gratuitamente ai disabili, debba comunque beneficiare della gratuità della sosta. Dalla sentenza si evince, inoltre, che la gratuità del parcheggio può essere

stabilita solo dai Comuni che, nella propria autonomia, fissano le regole da osservare per la sosta e il parcheggio.

Nel tempo il MIT, dalla lettura congiunta delle diverse norme relative alle facilitazioni concesse ai diversamente abili, ha sempre evinto la volontà del legislatore di facilitare la vita di relazione e mobilità degli stessi, anche con misure che attengono specificamente al settore della sosta, compresa l'esenzione del pagamento di tariffe orarie per il parcheggio nelle strisce blu nel caso in cui lo stallo riservato risultasse occupato.

Quanto alla richiesta di una circolare ministeriale che regolamenti la questione evidenziata, richiamo il citato articolo 381 che non impone alcun obbligo ai Comuni ma solo la facoltà di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. Pertanto una circolare in tal senso non potrebbe mai innovare rispetto alla norma, ma avrebbe una mera funzione esplicativa, interpretativa e di chiarimento sulla portata della norma stessa, e quindi i Comuni non avrebbero l'obbligo di uniformarsi.

Allo stato, non può che prendersi atto della attuale formulazione della norma e appellarsi al senso civico degli enti locali che, nell'ambito del proprio potere discrezionale, possono venire incontro a una categoria di persone già duramente provate, rendendo gratuito il parcheggio dei veicoli al loro servizio anche nelle strisce blu, regolamentando in tal modo una materia di propria competenza.

Infine, informo che già nel 2010, in sede di approvazione del disegno di legge (AS 1720) che ha poi portato all'emanazione della legge n. 120/2010, il MIT aveva proposto una modifica all'articolo 188 del Codice della Strada, che avrebbe risolto in maniera definitiva la problematica la questione sollevata; la proposta ha avuto il parere sfavorevole della Commissione Economia e Finanze del Senato.

Tuttavia, tra i principi e i criteri del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del Codice della Strada, si fa espresso riferimento all'utenza vulnerabile e pertanto, in sede di attuazione, la problematica rappresentata potrà trovare opportuna attenzione.